



# CITTÀ DI SULMONA

## RIPARTIZIONE 1

### REGISTRO GENERALE N. 930 del 17/05/2021

#### Determina del Dirigente di Settore N. 349 del 12/05/2021

PROPOSTA N. 1174 del 11/05/2021

**OGGETTO:** Affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la durata di mesi 6 (sei) di n. 1 Assistente sociale – Cat. D1 –FT - da destinare ai Servizi alla Persona.CODICE CUP D59C20000430001

VISTO il decreto sindacale n. 68 del 5/10/2020 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Di Massa l'incarico di Dirigente del Servizio Amministrazione del personale, nell'ambito della Ripartizione 1<sup>^</sup> – Amministrativo e legale;

RAVVISATA la propria competenza all'adozione del presente atto;

VISTE le deliberazioni di GC n. 68 << Assetto organizzativo del Comune di Sulmona. Determinazioni.>> e 69 Assetto organizzativo dell'Ente, funzionigramma e assegnazione risorse umane. Determinazioni., rispettivamente del 30/04/2020 e del 06/05/2020 con cui è stata rivista l'architettura organizzativa dell'Ente ;

VISTO il decreto sindacale n. 16 del 6.5.2020 avente ad oggetto: “Decreto conferimento incarichi dirigenziali”, notificato il 7.05.2020;

VISTI i vigenti CC.NN.LL. del personale del Comparto “Funzioni locali” (ex Regioni ed Autonomie locali)

VISTI:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 249 del 28/11/2017;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di G.C. n. 39 del 10/08/2018;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del C.C. n. 25 del 27/07/2020 recante: “Approvazione del rendiconto della gestione 2019”;
- la deliberazione del C.C. n. 33 del 26/04/2021 recante: “Documento Unico di Programmazione - SeS 2021/SeO 2021-2023”;
- la deliberazione del C.C. n. 34 del 26/04/2021 recante: “Approvazione Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 art. 151 D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. n. 118/2011.;
- la deliberazione di C.C. n. 63 del 29/12/2020 recante: “Approvazione bilancio consolidato

- relativo all'esercizio 2019*";
- la deliberazione di G.C. n. 7 del 25/01/2021 recante *"Ricognizione annuale eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.. Anno 2021"*;
  - la deliberazione di G.C. n. 132 del 24/07/2020 recante: *"Piano triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2020/2022"*;
  - la deliberazione di G.C. n. 213 del 19/11/2020 recante: *"Modifica Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2020/2022"*;
  - la deliberazione di G.C. n. 47 del 23/03/2021 recante: *"Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2021/2023"*;
  - la deliberazione di G.C. n. 81 del 29/04/2021 avente ad oggetto: *"Piano della Performance 2021/2023"*;
  - la deliberazione di G.C. n. 184 del 02/10/2020 recante *"Piano delle Azioni Positive per il triennio 2020/2022"*;

ATTESO che nel PTFP 2019/2021 e PTFP 2020/2022 l'Organo deliberante ha previsto, tra le altre, l'assunzione a tempo pieno e determinato, di un'ulteriore figura di Assistente sociale (Cat. D) tramite agenzia interinale, da destinare ai Servizi alla persona, mediante finanziamento integrale della spesa attraverso i fondi derivanti dal Fondo Povertà e Fondo per la famiglia;

VISTA la nota prot. n. 10985 del 15/03/2021 con cui la referente dei Servizi alla persona comunicava che per l'anno 2021/2022 l'ammontare delle risorse a valere sul fondo povertà 2018 e 2019 consentono l'utilizzazione di un'ulteriore risorsa con profilo di assistente sociale per mesi 12;

RILEVATO che nel PTFP 2021/2023 è stata prevista per l'annualità 2021 l'assunzione di n. 2 Assistenti sociali la cui procedura concorsuale non è stata ancora avviata per cui questo Ente non dispone, al momento, di una graduatoria a tempo indeterminato del profilo professionale di che trattasi;

CONSIDERATA l'urgenza di lavorare sui progetti sociali legati ai Fondi suddetti si rende necessario ricorrere all'istituto della somministrazione, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2015, dando atto che la copertura della spesa sarà garantita dal Fondo povertà 2018/2019 che consente di reclutare detta figura per la durata presumibile di 10/12 mesi;

RILEVATO che la spesa derivante da detta assunzione, essendo etero finanziata, non incide sul bilancio dell'Ente ed è da considerarsi, pertanto, esclusa dal rispetto dei limiti della spesa di personale;

RICHIAMATA, infatti, la deliberazione della Corte dei Conti n. 56/2017 della Sezione di Controllo Friuli Venezia Giulia che, in risposta ad un quesito di un Ente circa la possibilità di ritenere escluse dai limiti assunzionali di cui agli artt. 1 comma 557 e successivi della Legge 296/2006 e dell'art.9 comma 28 del DL 78/2010 eventuali assunzioni a tempo determinato finalizzate all'attuazione del progetto PON, applicabile anche ad altri progetti in campo sociale, da utilizzare nell'ambito dei progetti approvati e finanziati con fondi regionali/statali vincolati e specifici, afferma espressamente: *".....premesse che il quesito interpretativo riguarda contratti a tempo determinato per progetti specifici aggiuntivi e definiti anche temporalmente, come tali quindi non suscettibili di incidere strutturalmente sulla rigidità del bilancio e sulla dinamica evolutiva della spesa, ulteriormente dirimente in termini positivi appare, in particolare, l'elemento costituito dal finanziamento autonomo con risorse statali/regionali di progetti volti ad offrire un servizio specifico aggiuntivo..... Un analogo ragionamento sta alla base anche della pronuncia della Sezione delle Autonomie (n.1/SEZAUT/2017/QMIG) che si è espressa richiamando, tra l'altro, la non riconducibilità (ai sensi del comma 28 dell'art. 9 del D.L.78/2010 convertito in L.122/2010) ai limiti di spesa per il personale della quota di costo afferente i lavoratori socialmente utili coperta*

*da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione Europea..... Appare evidente che il Legislatore ha inteso riconoscere una facoltà di assumere in deroga in casi che, per la loro estemporaneità (tempo determinato e servizi aggiuntivi) ed autonomia di provvista, non fossero suscettibili di incidere sull'ordinaria sostenibilità del sistema. E' in ragione di questi argomenti fondati sull'autonomia di finanziamento derivante da specifica provvista e quindi sulla neutralità dell'operazione in termini di rispetto degli equilibri e di sostenibilità a regime, che può concludersi che le assunzioni a tempo determinato per la realizzazione dei PON in campo sociale, finanziate con risorse specifiche di derivazione statale/regionale, possano essere disposte in deroga ai limiti in materia di assunzioni e di spesa del personale”;*

RICHIAMATA la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) con la quale è stato istituito il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

RICHIAMATI al riguardo:

- l'art. 36, comma 2, del D. Lgs n. 165/2001 che dispone: *“Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro”;*

- l'art. 30 del D.Lgs 81/2015 che definisce il contratto di somministrazione lavoro come il *“contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.”*

VISTO l'articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., il quale dispone che *“la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

*a) il fine che con il contratto si intende perseguire;*

*b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*

*c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;*

TENUTO CONTO che:

- il ricorso alla somministrazione ha come finalità quella di consentire l'impiego temporaneo di personale in relazione ad esigenze di carattere non continuativo e straordinario non fronteggiabili con il personale in servizio, nell'intesa che non potrà mai essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze di organico;
- l'istituto della somministrazione ha carattere integrativo, del tutto residuale rispetto alle ordinarie procedure selettive in materia di assunzione di personale dipendente, Comparto Funzioni locali, che questo Comune intenderà attivare;

- l'oggetto delle prestazioni lavorative richieste sarà riconducibile al mansionario previsto dal CCNL Comparto Funzioni locali per il profilo di "Assistente sociale";
- con l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato si intende perseguire il fine di procurare all'Ente uno strumento contrattuale dinamico che consente l'impiego temporaneo di personale, con il vantaggio di un inserimento in tempi brevissimi delle risorse necessarie ai Servizi alla Persona;

DATO ATTO che con apposita mail inviata alla Società Adecco S.p.A. veniva richiesto di avviare la selezione di una unità con le caratteristiche e i requisiti richiesti dai Servizi alla persona;

CONSIDERATO infatti che la medesima Società presentando un'organizzazione capillare su tutto il territorio nazionale e registrando un notevole e cospicuo numero di iscritti, consente una maggiore possibilità di individuare le figure professionali con le caratteristiche più rispondenti alle esigenze manifestate dal Comune;

ACCERTATO che si rende improcrastinabile reclutare detta unità nel più breve tempo e che, a tal riguardo, si può procedere all'affidamento diretto mediante trattativa privata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con la Società Adecco S.p.A., per le ragioni sopra esposte;

RILEVATO, inoltre, che la durata iniziale può essere stabilita in sei mesi al fine di permettere al Servizio di riferimento di valutare se la risorsa che verrà somministrata risulterà in possesso della necessaria competenza e preparazione, vista la peculiarità del profilo professionale rivestito;

RICHIAMATO infatti l'articolo 32 comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il quale dispone che *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"*;

VISTO che l'articolo 37 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. prevede che le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori, e che pertanto essendo il servizio in questione stimato in €. 22.000,00 (Iva compresa e per la durata di mesi 6) e quindi di importo inferiore ad € 40.000,00, si può procedere senza ricorrere alle centrali di committenza;

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 26 comma 3 e 3 bis della Legge n. 488/1999 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l'art. 1 commi 495 e 502 della L. n. 208/2015 circa gli obblighi per le Amministrazioni Pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, che dispone:

*“2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;”*

DATO ATTO che, a seguito di trattativa diretta n. 1696338 condotta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), l'operatore economico ha formulato un'offerta relativa al prezzo orario complessivo di € 22,72 (Tariffa oraria Iva esclusa), che sviluppa un importo contrattuale complessivo presunto di €. 21.300,00 (somministrazione per mesi 6 comprensiva di IVA);

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC Inail emesso in data 13/02/2021 valevole fino al 13/06/2021;

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente: ZE831A4B32 e che si può procedere alla stipula del contratto sul MEPA aderendo all'offerta del fornitore alle condizioni sopra descritte;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni per far fronte alla spesa di cui al presente atto sono previste al Capitolo 4061/2 del bilancio di previsione 2020/2022 esercizio 2021, giusto impegno n. 2020.11.9980.1 assunto con determinazione dirigenziale n. 345 del 12/11/2020;

RITENUTO di provvedere in merito;

#### **DETERMINA**

**1)- Di approvare** le premesse della presente determinazione da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

**2)- Di affidare** alla Società Adecco Italia S.p.A, con sede legale a Milano, Via Tolmezzo, 15 Codice Fiscale 13366030156, il servizio di somministrazione di lavoro per l'utilizzazione di n. 1 Assistente sociale – Cat. D1 da utilizzarsi per 36 ore settimanali, per la durata di 6 mesi, mediante Trattativa Diretta sul MEPA n. 1696338, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. a) dell'articolo del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

**3)- Di dare atto** che al finanziamento della spesa prevista per mesi 6 per la somministrazione di detta unità lavorativa, calcolata in complessivi presunti €. 22.000,00, si provvederà mediante utilizzo delle risorse destinate al Fondo Povertà già liquidato a questo Comune e che, per detta motivazione, la stessa non inciderà sulla spesa di personale dell'Ente.

**4)- Di dare atto**, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, che le apposite dotazioni sono previste al Capitolo 4061/2 del bilancio di previsione 2020/2022 esercizio 2021, giusto impegno n. 2020.11.9980.1 assunto con determinazione dirigenziale n. 345 del 12/11/2020.

**5)- Di dare atto**, infine, dell'insussistenza di condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento integrativo del Comune di Sulmona.

L'Istruttore direttivo amm.vo P.O.  
(Dott.ssa Stefania Spinosa)

Il Dirigente  
(Avv. Maurizia Di Massa)

---

#### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente/P.O. del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1174 del 11/05/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente/P.O. **MAURIZIA DI MASSA** in data **12/05/2021**.

---

#### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1174 del 11/05/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **NUNZIA BUCCILLI** il **17/05/2021**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1277

Il 17/05/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 930 del 17/05/2021 con oggetto: **Affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la durata di mesi 6 (sei) di n. 1 Assistente sociale – Cat. D1 –FT - da destinare ai Servizi alla Persona.CODICE CUP D59C20000430001**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **ANTONIO MANGIARELLI** il 17/05/2021.